S E N T E N Z A N . 2 6 2 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74212

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Cavetti (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Caserta in via Santa Chiara n° 13/A presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

N E L Q U A L E È S T A T O C H I A M A T O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto - 2ª divisione – 4ª sezione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il (omissis), già militare

dell'Aeronautica con il grado di maresciallo di seconda classe, ha lamentato che, alla data del 3 marzo 1997 in cui era stato collocato in quiescenza, non gli erano stati attribuiti i sei aumenti periodici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n° 165/1997, ai fini né della pensione né dell'indennità di buonuscita.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato il riconoscimento degli aumenti periodici, con conseguente pagamento dei relativi arretrati.

2. Con comparsa depositata il 19 giugno 2024 si è costituito l'INPS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed altresì ascrivendo quest'ultima al Ministero della Difesa, perché era antecedente al 1° gennaio 2010 la decorrenza della pensione attribuita. Nel merito l'INPS ha evidenziato che il predetto art. 4 non era applicabile al caso di specie, perché entrato in vigore soltanto dall'inizio del 1998 e, comunque, successivamente al collocamento in quiescenza; ed ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché la prescrizione del credito attoreo.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 1° luglio 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

Questi si è costituito con comparsa depositata il 18 settembre di quello stesso anno, evidenziando come la domanda risultasse infondata anche alla luce della previgente normativa di cui al comma 15-*bis* dell'art. 1 del D.L n° 379/1987.

Poi, dopo che l'udienza del 7 ottobre 2024 era stata rinviata per la mancata comparizione, all'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione; venendo infine data lettura, all'udienza del 18 marzo 2025, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente deve osservarsi come, nelle conclusioni dell'odierno

ricorso, la "… domanda spiegata …" risulti "… tendente al riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione …". Mentre il riferimento all'indennità di buonuscita, oltreché alla pensione stessa, sembra discendere esclusivamente dalla circostanza che l'art. 4, invocato, sia applicabile ad ambo quei fini.

Perciò l'odierna domanda attorea deve reputarsi circoscritta al profilo pensionistico: con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione di questa Corte, riguardo ad una parallela pretesa in tema di indennità di buonuscita, che invece non può dirsi concretamente proposta.

5. Venendo al merito, il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n° 165/1997 sancisce che, a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è entrato in vigore, cioè dal 1° gennaio 1998 ai sensi del successivo art. 8, "… i sei aumenti periodici di stipendio di cui … all'articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito … dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, … sono attribuiti … all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda …".

Quindi, poiché il collocamento a riposo dell'(omissis)risaliva al 3 marzo 1997, la sua pensione è stata definitivamente calcolata in virtù della normativa vigente a quella data: cioè senza applicare l'art. 4 da lui oggi invocato.

6. Peraltro, rilevato come dalla pagina 1 del foglio matricolare (all. 3 alla comparsa del Ministero) si desuma che l'(omissis)era stato collocato in quiescenza per riforma, a quella data era applicabile il testé ricordato comma 15-*bis* dell'art. 1 del D.L. n° 379/1987, introdotto dalla legge di conversione n° 468/1987. Invero tale comma, nella formulazione *pro tempore* vigente, disponeva: al primo periodo, che "ai sottufficiali delle Forze armate, … sino al grado di maresciallo capo e gradi

corrispondenti, … ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio … perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato …, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio …"; e, al secondo periodo, che "detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato".

Tuttavia, dal foglio matricolare stesso, si evince che l'(omissis)era stato arruolato nel 1973. Quindi, allorquando nel 1997 venne collocato in quiescenza, egli non aveva raggiunto l'anzianità di servizio trentennale contemplata dal secondo periodo del comma 15-*bis*.

Inoltre in virtù della tabella A2 a cui rinvia l'art. 12 del decreto legislativo n° 196/1995, rimasto in vigore sino alla codificazione del 2010, il grado di maresciallo di seconda classe raggiunto nell'Aeronautica dall'(omissis)corrispondeva a quello di maresciallo ordinario, tanto nell'Esercito quanto nell'Arma dei Carabinieri. Mentre l'equipollenza con il grado di maresciallo capo vi sarebbe stata soltanto qualora, nell'Arma azzurra, lui avesse vantato il grado di maresciallo di prima classe.

7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea anche con riguardo alla normativa previgente rispetto al decreto legislativo n° 165/1997, l'indubbia complessità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74212, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS, nel quale è stato chiamato il Ministero della Difesa:

1) rigetta la domanda proposta;

2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 10 dicembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.08.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli